

Città di Albano Laziale

Prot. Entrata del 02/08/2012

nr. 0035794

Classifica: V.I



Roma, 2 agosto 2012

Spett.le

Comune di Albano Laziale

Oggetto: Comune di Albano Laziale c/ Pontina Ambiente s.r.l. – atto di transazione

1. Premessa.

Tra il Comune di Albano Laziale e la Pontina Ambiente s.r.l. (allora Giancamilli Ambiente) – società di gestione della discarica sita nel Comune di Albano Laziale – è intercorso un contenzioso avente ad oggetto i danni patrimoniali rispettivamente vantati e subiti dalle parti in relazione all'ordinanza n. 127 del 18 maggio 1999 del Comune, la quale, impartendo alla società l'ordine di sospensione e demolizione delle opere realizzate in difformità dall'elaborato grafico presentato alla Regione Lazio ed il ripristino immediato dello stato dei luoghi, aveva di fatto comportato la chiusura temporanea della discarica.

In particolare, la Pontina Ambiente S.r.l. ha proposto ricorso n. 10864/1999 innanzi al Tar Lazio, Sezione II Bis, chiedendo l'annullamento del suddetto provvedimento ed il risarcimento dei danni subiti. Ricorso ancora pendente.

Il Comune di Albano Laziale ha invece instaurato un giudizio civile risarcitorio innanzi al Tribunale civile di Roma, nel quale la Pontina Ambiente ha chiesto in via riconvenzionale il risarcimento dei danni subiti.

Il giudizio civile è stato definito con sentenza del Tribunale di Roma del 1 ottobre 2004, n. 30014, depositata in cancelleria il 5 novembre 2004, con cui è stata rigettata la domanda del Comune di Albano Laziale e condannata la medesima Amministrazione al pagamento in favore della Pontina Ambiente S.r.l. della somma di euro 961.511,53, oltre agli interessi legali al tasso del 3,5% dal 9.8.99 alla pubblicazione della sentenza sul capitale di euro 906.278,66, nonché gli interessi legali che, sul totale delle due voci che precedono, maturano dalla pubblicazione della sentenza al saldo, oltre le spese di consulenza tecnica d'ufficio e delle spese di lite.

Il Comune di Albano Laziale ha impugnato la suddetta sentenza del Tribunale di Roma innanzi alla competente Corte di Appello, la quale, rigettata in data 27 giugno 2005 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della impugnata pronuncia di primo grado, con sentenza n. 4423/2011 ha confermato la sentenza di primo grado.

Avverso la suddetta sentenza, il Comune di Albano Laziale ha proposto ricorso in Corte di Cassazione; in tale giudizio, la Pontina Ambiente S.r.l. si è costituita proponendo controricorso ex art. 370 c.p.c..

Ad oggi, l'importo liquidato dalla sentenza del Tribunale di Roma ammonta, comprensivo di interessi, a € 1.324.606,00.

2. Atto di transazione.

A seguito di trattative, le parti in data 24 luglio 2012, hanno sottoscritto il seguente accordo transattivo di definizione della suddetta controversia: pagamento da parte del Comune di un importo onnicomprensivo di € 700.000,00, da dilazionarsi in dieci anni senza interessi, e rinuncia delle parti al contenzioso.

La raggiunta soluzione transattiva si presta, a nostro avviso, ad una valutazione positiva, avuto riguardo al concreto rischio di soccombenza.

Occorre tener presente che il ricorso in Cassazione si basa su due principali motivi: (i) il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario e (ii) la censura

delle precedenti sentenze in ordine all'accertamento della responsabilità del Comune.

(i) L'eccezione sul difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a conoscere la domanda risarcitoria di Pontina Ambiente, rigettata nei due precedenti gradi di giudizio, si inserisce in un quadro normativo e giurisprudenziale particolarmente complesso e non è facile prevedere quale valutazione riceverà dalla Corte di Cassazione.

In sintesi.

Al momento della proposizione della richiesta risarcitoria della società Pontina Ambiente, sussisteva, ai sensi degli artt. 33, 34 e 35 D.Lgs n. 80/98, in materia urbanistica e di servizi pubblici, la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

Le pronunce di merito hanno tuttavia rigettato l'eccezione di giurisdizione, rilevando (in particolare la Corte di Appello) che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 281/2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, primo e secondo comma, del D.Lgs n. 80/98 nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo in materia edilizia ed urbanistica.

Vi è da dire in realtà che la citata sentenza della Corte costituzionale non ha previsto un'abrogazione *tout court* della suddetta norma, limitando la dichiarazione di incostituzionalità della disposizione alla parte in cui non si è limitata ad estendere la giurisdizione del Giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto richieste risarcitorie connesse a provvedimenti della pubblica amministrazione, ma l'ha prevista per l'intera materia urbanistica ed edilizia.

Ne deriva, secondo un orientamento, non unanime, della stessa Corte di Cassazione, che le controversie, proposte dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 80/98, che riguardino richieste risarcitorie conseguenti ad atti amministrativi

sono comunque di competenza del Giudice amministrativo, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 281/2004.

Tanto precisato, deve però rilevarsi che, seppure la Corte di Cassazione accogliesse la suddetta eccezione, annullando le intervenute sentenze di condanna, resterebbe fermo e salvo il giudizio al Tar del Lazio all'epoca tempestivamente promosso dalla società.

Il Giudice amministrativo dovrebbe a quel punto compiere le sue autonome valutazioni su illegittimità dell'atto, colpa dell'amministrazione ed eventuale quantificazione del risarcimento, ma non vi è dubbio che controparte potrebbe facilmente riversare nel giudizio gli accertamenti eseguiti nei giudizi di merito in sede civile, in ordine alla illegittimità dell'ordinanza e alla responsabilità dell'amministrazione, nonché la perizia del Tribunale di Roma sui danni subiti.

(ii) Con il secondo motivo in Cassazione, è stato censurato l'accertamento della responsabilità in capo al Comune.

Tale motivo, francamente, è di difficile accoglimento, considerato che la responsabilità del Comune è stata accertata e motivata nei due gradi di merito del giudizio civile, con riferimento specifico all'insussistenza degli abusi edilizi oggetto dell'ordinanza n. 127 del 18 maggio 1999 e alla possibilità dell'amministrazione di accertarlo.

L'insussistenza degli abusi non è in discussione, essendo stata verificata all'esito dell'indagine penale all'epoca attivata dalla Procura.

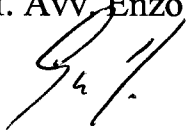
La colpa dell'amministrazione è stata motivata dalla sentenza di appello in base alla considerazione che la P.A. ha indicato tra i presupposti del provvedimento fatti risultati non veritieri ed agevolmente riscontrabili prima di adottare l'atto (tra cui il Fosso di Valle Caia quale acqua pubblica e la non conformità dell'opera al progetto).

E' evidente che la difficoltà accoglimento del motivo sulla responsabilità del Comune è dovuta, oltre che all'esito dei descritti accertamenti di fatto (che hanno consentito di appurare che non sussistevano le contestate violazioni urbanistiche), alla natura di tali accertamenti che necessariamente richiedono un giudizio di merito, mentre, come è noto, la Corte di Cassazione è un Giudice di legittimità.

Tanto esposto, riteniamo che, a fronte di una condanna esecutiva ad oltre un milione e 300 mila euro (comprensiva di interessi), in qualsiasi momento azionabile dalla società con un'azione esecutiva, e data l'incertezza sull'esito finale del contenzioso, la raggiunta soluzione di un pagamento in dieci anni dell'importo sostanzialmente dimezzato (700 mila euro), senza ulteriori interessi, rappresenti per il Comune una soddisfacente soluzione.

In fede

Prof. Avv. Enzo Cardi



Avv. Marcello Cardi

